



COMUNE DI CAPANNOLI

---

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI**

### **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **ART. 1**

#### **OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi e delle attrezzature in essi esistenti di proprietà del Comune di Capannoli.
2. In conformità alla normativa vigente ed in particolare alla Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015 n. 21, il regolamento disciplina l'affidamento degli impianti sportivi non gestiti direttamente.
3. Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
  - a. l'attività sportiva per le scuole;
  - b. l'attività sportiva e motoria per diversamente abili e anziani;
  - c. l'attività di promozione dello sport;
  - d. l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza;
  - e. l'attività agonistica e non svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
4. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

#### **ART. 2**

#### **IMPIANTI ESISTENTI SUL TERRITORIO**

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono:
  - a. Impianto sportivo Loc. Camporovaio- Capannoli
  - b. Campo sportivo Le Buche - Santo Pietro belvedere
  - c. Palestra Comunale - Capannoli
  - d. Impianto polivalente - Santo Pietro Belvedere.

### **ART. 3**

#### **SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. L'Amministrazione concede, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti a soggetti privati, al fine di garantire un'organizzazione degli stessi efficace ed efficiente.
2. La concessione in gestione di impianti sportivi potrà avvenire esclusivamente a favore di:
  - Consorzi di Società sportive;
  - Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
  - Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
  - Società sportive, Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro.
3. Per l'individuazione dell'affidatario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:
  - a) esperienza di gestione nel settore;
  - b) merito sportivo;
  - c) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
  - d) affidabilità economica;
  - e) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
  - f) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
  - g) organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

### **ART. 4**

#### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE**

1. Gli impianti sportivi potranno essere concessi, secondo valutazioni di opportunità, alle Associazioni o società sportive con le seguenti modalità:
  - a) CONCESSIONE IN GESTIONE DIRETTA
  - b) CONCESSIONE
2. La concessione in gestione diretta degli impianti comporta a carico dell'Associazione o della società il pagamento delle utenze, con eventuale volturazione e la manutenzione ordinaria dell'impianto, restando a carico del Comune solo la manutenzione straordinaria. In questo caso gli introiti derivanti dalle tariffe orarie di concessione degli impianti verrà introitato dal concessionario. L'Amministrazione Comunale può prevedere nella convenzione una percentuale di rimborso degli oneri di gestione sostenuti sulla base della presentazione del relativo rendiconto può altresì prevedere, eventualmente, una percentuale di ripartizione tra il Comune e l'Associazione per la somma incassata. L'Amministrazione dovrà prevedere un contributo forfetario per la compartecipazione alle spese in caso di utilizzo dell'impianto da parte dell'istituto comprensivo.
3. La concessione dell'impianto comporta a carico della o delle Associazioni il pagamento della tariffa oraria di utilizzo secondo un calendario concordato con

l'Amministrazione. In questo caso tutte le spese per le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria resta a carico del Comune, salva la possibilità di incaricare l'associazione ad alcune piccole opere di manutenzione. L'Amministrazione potrà prevedere un contributo forfetario per il concessionario.

#### **ART. 5**

### **MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa, espleta la procedura selettiva, individua il concessionario tra i soggetti che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato.
2. La generale conoscenza della graduatoria è garantita tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.

#### **ART. 6**

### **CRITERI DI CONCESSIONE**

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 febbraio 2015, n. 21, l'affidamento in gestione degli impianti sportivi dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nei limiti della disponibilità degli impianti per le attività e/o associazioni che le utilizzano direttamente o le gestiscono;
  - b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
  - c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
  - d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
  - e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
  - f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
  - g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
  - h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
  - i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.

## **ART. 7**

### **RAPPORTO CON ISTITUTO COMPRENSIVO**

1. La palestra comunale di Capannoli e la palestra coperta dell'impianto polivalente di Santo Pietro belvedere, in quanto impianti adiacenti alle scuole, devono essere utilizzati, durante l'anno scolastico, dall'Istituto Comprensivo secondo le necessità scolastiche, previa stipula di apposita convenzione tra Comune, Istituto Comprensivo ed altri soggetti interessati, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni del presente regolamento.

## **ART. 8**

### **RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE**

1. Il concessionario dovrà, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, concedere a sua volta l'utilizzo dell'impianto ad altri Enti, associazioni, gruppi sportivi o atletici qualora ne facciano richiesta, in accordo con l'Amministrazione comunale, valutando l'opportunità dell'uso dell'impianto, i costi ed il calendario sia per la singola manifestazione sia per attività sportiva continuativa.
2. Il concessionario dovrà predisporre e presentare al Comune prima dell'inizio della stagione agonistica il calendario di utilizzazione dell'impianto. Tale calendario dovrà contenere gli impegni relativi alle attività del concessionario, dell'Istituto Comprensivo e di altri Enti, associazioni o gruppi sportivi.
3. Gli impianti sportivi verranno concessi a terzi secondo le tariffe orarie concordate con l'Amministrazione.

## **ART. 9**

### **MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE**

1. Le domande di utilizzazione da parte di terzi dovranno specificare l'uso degli impianti ed essere presentate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione, salvo possibilità di deroga concessa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, per comprovati motivi di urgenza o di pubblica utilità.
2. Resta altresì inteso che tutte le concessioni di uso saranno vincolate dalla garanzia che non vengano in alcun modo danneggiati i beni, elementi essenziali per il corretto svolgimento delle varie attività.
3. Gli impianti sportivi saranno comunque messi gratuitamente a disposizione per manifestazioni pubbliche extrasportive, autorizzate dall'Amministrazione comunale ed in particolare per manifestazioni e spettacoli di beneficenza. Sarà comunque a carico di dette associazioni richiedenti l'obbligo della sorveglianza e della pulizia dell'impianto concesso in uso.

## **ART. 10**

### **UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE**

1. Il Comune di Capannoli potrà utilizzare gli impianti sportivi con piena ed illimitata disponibilità, salvo nel caso in cui lo stesso non sia utilizzato dal concessionario per le attività ufficiali delle proprie squadre affiliate.
2. In caso di bisogno l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre degli impianti in parola anche in presenza di gare ufficiali del concessionario.
3. L'Amministrazione comunale si riserva, infine, la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire a chiunque, compreso il concessionario, l'uso degli

impianti quando le condizioni atmosferiche e/o meteorologiche o di altra causa lo consigliano.

#### **ART. 11 UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

1. Il concessionario deve utilizzare l'impianto esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è concordata, nonché per le attività collaterali finalizzate al sostentamento dell'Associazione stessa.

#### **ART. 12 TARIFFE D'USO**

1. L'Amministrazione Comunale ogni anno determinerà con apposita deliberazione di Giunta Comunale le tariffe d'uso differenziate per l'utilizzo degli impianti.
2. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
3. Il concessionario dell'impianto ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che richiedono l'utilizzo dell'impianto le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime sarà introitato dal concessionario.

#### **ART. 13 DOVERI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a far osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà dell'Amministrazione al fine di restituirli alla scadenza della concessione nello stesso stato di efficienza iniziale;
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente ai Servizi Amministrativi ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione.
5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. Il Concessionario deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con i relativi documenti contabili.
7. Il Concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che l'Amministrazione intende attuare nel corso dell'anno.

8. Il Concessionario che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 14**

##### **ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO e dell'UTILIZZATORE**

1. Il concessionario e l'utilizzatore devono assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali.
2. La vigilanza e custodia degli impianti è affidata al concessionario che dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
  - custodire la proprietà comunale evitando manomissioni, asportazioni e danneggiamenti;
  - impedire l'accesso degli impianti a chiunque non risulti autorizzato dal concessionario o dall'Amministrazione comunale;
  - tenere in consegna materiali ed arredi;
  - sorvegliare gli accessi in qualsiasi momento delle manifestazioni fino al loro termine;
  - predisporre gli impianti per il corretto svolgimento delle gare e delle manifestazioni operando segnature, aggiustamenti secondo le reali necessità;
  - segnalare tempestivamente e per iscritto al Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione degli impianti.
3. Gli accordi tra l'Amministrazione e il concessionario avranno validità biennale, salvo i casi previsti dagli art. 22 e seguenti del presente Regolamento.

#### **ART. 15**

##### **VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO**

1. Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici ed incaricati del Comune riterranno di effettuare, dando atto che ai medesimi sarà consentito il libero accesso in qualsiasi momento.

#### **ART. 16**

##### **RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario comunicherà al Comune il nome del proprio rappresentante legale che sarà, nei confronti del Comune, responsabile civilmente e penalmente di ogni danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose anche di terzi durante il periodo di vigenza della convenzione.
2. Il concessionario è responsabile di ogni danno, tanto se imputato ad esso personalmente che se prodotto da terzi; è responsabile sia per l'impianto e per i locali connessi all'impianti.
3. Il concessionario ha l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque e anche verso gli spettatori.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**ART. 17**  
**RESPONSABILITÀ DEL COMUNE**

1. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a cose o persone in seguito ad incidenti durante gli allenamenti, le gare, le manifestazioni o altri usi simili degli impianti sportivi che non sia imputabile al buon stato complessivo delle strutture fondamentali ovvero quelle da sottoporre a manutenzione straordinaria.

**ART. 18**  
**GARANZIE**

1. Il concessionario dovrà, prima della stipula della convenzione, presentare al Comune apposita fideiussione assicurativa o bancaria quale garanzia del pagamento delle utenze, nel caso le stesse siano affidate al medesimo e di eventuali danni arrecati agli impianti”.
2. Inoltre il concessionario dovrà, prima della stipula della convenzione, presentare apposita assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e le persone che accedono ai suddetti impianti.

**ART. 19**  
**OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario ha l’obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti con particolare riguardo a quelle in materia di pubblico spettacolo.

**ART. 20**  
**SPESE DI ORGANIZZAZIONE**

1. In tutti i casi sarà a carico del concessionario qualsiasi spesa per tasse o altro inerente l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni promosse dallo stesso.

**ART. 21**  
**SPACCIO DI CIBI E BEVANDE**

1. Durante le manifestazioni negli impianti sportivi è permesso lo spaccio di cibi e bevande, purché gli esercenti, nonché il gestore e il personale addetto a tali servizi siano munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle leggi in materia.
2. Il concessionario e il gestore, se persona diversa, rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi al suddetto esercizio.
3. Il concessionario può installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire risorse economiche da destinare allo svolgimento dell’attività sportiva ivi praticata.

**ART. 22**  
**SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. L’Amministrazione può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d’uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di

particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.

2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli organismi competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dall'Amministrazione al Concessionario.

#### **ART. 23**

##### **REVOCA DELLE CONCESSIONI**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, l'Amministrazione revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Gli impianti non potranno essere concessi ad Associazioni e società sportive che abbiano pendenze finanziarie con il Comune, relative agli anni precedenti.

#### **ART. 24**

##### **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE**

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando il preavviso di almeno tre mesi all'Amministrazione e motivando le ragioni.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

#### **ART. 25**

##### **NORME TRANSITORIE**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o a adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.

#### **ART. 26**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, si intendono pertanto abrogate.